

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ST.
ASSOCIAZIONE SPOR
CENTRO SPORTIVO C



ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Limito di Pioltello (MI) p.za Matteotti , 3
l'associazione Sportiva e Culturale denominata
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.S.C.(centro sportivo culturale) "IL GABBIANO"

ART. 2 – DURATA

La durata dell' Associazione e' illimitata

ART. 3 – SCOPO ED OGGETTO

Associazione dilettantistica senza scopo di lucro, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali. Obiettivo primario è la promozione di attività sportive in tutte le sue forme, quali :

***la formazione**, intesa come diritto dell' individuo, senza alcun limite psicologico, fisico, culturale e d'età, ad apprendere ed esercitare un'attività motoria necessaria alla crescita fisica, morale e intellettuale.

***l'avviamento**, inteso come base comune delle attività svolte, in funzione di sbocchi amatoriali, salutistici, curativi, ricreativi e sportivi.

***l'agonismo**, inteso come culmine tecnico delle precedenti voci, liberamente scelto e finalizzato ad un confronto sereno della propria preparazione psicologica; pertanto si ha la facoltà di costruire un gruppo sportivo che degnamente rappresenti la componente agonistica dell'Associazione.

Fanno parte degli scopi dell'Associazione anche:

- la promozione ed il coordinamento di attività ricreative, culturali e di comunicazione sociale, nelle modalità che di volta in volta si rendessero necessarie, intese come momento indispensabile nella formazione fisica e intellettuale degli aderenti;
- la pratica la propaganda e la promozione delle attività sportive come la Danza Sportiva, la Ginnastica Artistica e Ritmica, Pallavolo ecc.

L'Associazione aderisce alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

1000
167
P66
3,8

ART. 4 – MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

L'Associazione perseguirà gli scopi anzidetti con il fondo comune (ART. 12) Svolgendo tutte le attività, anche se di carattere commerciale e professionale, idonee al loro raggiungimento, purchè non in contrasto con quanto previsto dal presente statuto. In particolare l'Associazione potrà:

- a) gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- b) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa;
- c) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- d) partecipare attivamente all'approfondimento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale di qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- f) gestire nell'ambito delle proprie sedi o punti di ristoro per gli associati con somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche ed attività similari.

Nell'operare per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà avvalersi di rapporti con tutte le organizzazioni presenti sul territorio: scuole, associazioni, enti, cooperative, ecc. al fine di offrire una proposta globale e coordinata di attività sportive e culturali rivolte ad ogni fascia di età.

ART. 5 – SOCI o ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e senza limiti di età, che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

La qualifica di socio ha carattere strettamente personale.

ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata ammissione, che deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso appello all'organo di giustizia (art 29).

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

ART. 7 – QUOTE

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo. La quota non è rivalutabile né trasferibile.

ATR. 8 – VOTO

Tutti i soci, purchè maggiorenni e in regola col versamento delle quote sociali e 9 mesi di anzianità nella società, hanno la facoltà di partecipazione delle assemblee sociali di votare ed essere eletti. Ogni socio può avere una sola delega ed essa deve essere scritta.

ART. 9 – TIPOLOGIE DEI SOCI

Accanto ai soci fondatori e ordinari, è prevista la qualifica di socio onorario, conferita a coloro che si distingueranno per particolari benemeritenze verso l'Associazione e le attività in genere; tale qualifica, conferita dal Consiglio Direttivo o per delibera assembleare, non potrà essere soggetta ad alcun tributo od onere.

ART. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione determinata con le modalità fissate all'art. 11. Per le controversie si applicano gli articoli 28, 29 e 30 dello statuto.

ART. 11- MODALITA' DI ESECUZIONE

L'esclusione è automatica per il socio che si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo o in caso di controversia dal giudice (art. 28) nei confronti del socio nei seguenti casi:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione.

L'esclusione diventa operante con la cancellazione dal libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 12 – FONDO COMUNE E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai divisibile fra i soci.

ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, comunemente considerata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione in sede 10 giorni prima e dopo l'assemblea che lo approva e comunque resta sempre disponibile su richiesta del socio.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Se da rendiconto risulterà che gli introiti delle quote associative hanno superato gli oneri sostenuti dall'Associazione, l'assemblea potrà stanziarne l'uso per l'esercizio successivo o per il ripianamento degli esercizi precedenti. Non è ammessa distribuzione di utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta.

ART. 14 – PRESTITI DEI SOCI

E' ammesso a copertura di passivi risultanti dai rendiconti annuali, la formula del prestito da regolari finanziarie o prestito infruttifero da parte dei soci.

ART. 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione ed il numero dei componenti sono i seguenti:

- a) l'Assemblea degli associati, (numero illimitato);
- b) il Consiglio Direttivo (5/11 membri) incluso il Presidente;
- c) il Collegio Revisore dei Conti (1/5 membri);
- d) l'Organo di Giustizia formato da 1/2 giudici più 3/5 membri della Commissione d'Appello.

ART 16 – ASSEMBLEE

L'assemblea è sovrana e può essere ordinaria o straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza a cura del Consiglio Direttivo, mediante avviso da affiggersi nella Sede sociale, luogo frequentato dai soci, e-mail, telefono fax ecc., contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Ogni delibera resta a disposizione dei soci qualora richiesta.

ART. 17 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- a) approva il rendiconto consuntivo e l'eventuale preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o nel caso sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, da almeno il 30% degli associati. La convocazione deve avere luogo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

ART. 18 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando i liquidatori.

ART. 19 – COSTITUZIONE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

ART. 20 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E SEGRETARIO

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante e se necessario, 2(due) scrutatori. Su di lui grava l'onere di verificare il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 21 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il verbale dell'assemblea, che può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e comunque nell'ambito della provincia di Milano, deve essere firmato dal presidente, o dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Componenti e durata.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5/11 membri.

In caso di parità durante la votazione, il voto del Presidente del Consiglio risulterà decisivo.

I componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono almeno 5 (cinque) volte all'anno, restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche non sono remunerate; ai membri del Consiglio Direttivo spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/5 dei membri.

La convocazione viene comunicata 8(otto) giorni prima dell'adunanza, mediante avviso, telefono, e-mail, ecc. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il Consiglio Direttivo è investito dei più alti poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e convocare le assemblee;
- b) redigere i rendiconti;
- c) compilare progetti per l'impiego dei residui del rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle sezioni in cui si articola la vita dell'associazione;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART. 23 – IL PRESIDENTE

Il presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente o dal consiglio direttivo.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora fosse eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci (art 19).

ART. 26 – REGOLAMENTI INTERNI

L'assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo potranno deliberare su regolamenti che, non in contrasto con questo statuto, agevolino la gestione della vita sociale.

ART. 27 – SCIoglimento ANTICIPATO DEL SODALIZIO

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci , determinandone i poteri. Il fondo è devoluto dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento ad associazione avente analoghe finalità o fini di pubblica utilità generale.

ART. 28 – IL GIUDICE

Il Consiglio Direttivo in caso di necessità nomina il Giudice di primo grado ed un supplente. E'organo monocratico competente ad adottare il prima istanza; le sanzioni disciplinari da irrogare ai soci e agli atleti tesserati al sodalizio nonché ai tecnici e decidere in merito all'esclusione del socio (art.11).

Il procedimento adottato dovrà essere comunicato entro 5 (cinque) giorni all'interessato e al Consiglio Direttivo. Il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella Sede sociale e in luogo frequentato dai soci per almeno 30 (trenta) giorni.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un tempo tra i 10 (dieci) ed 30 (trenta) giorni per le controdeduzione dell'incolpato.

ART. 29 – ORGANO DI GIUSTIZIA

L'Organo di Giustizia (qualora fosse eletto), farà riferimento alle disposizioni espresse nell'art. 31.

ART. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le eventuali controversie tra i soci, si farà riferimento alle disposizioni espresse nell'art. 31.

ART. 31 – ALTRI OBBLIGHI

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

Pioltello, 19/9/2008 – modifica precedente atto.

STATUTO IL
7899
25/9/08
3
141, PL
IL CAPO AREA
A